COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

122.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 14

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 6 7, 8, 9, 10, 12, 14

Azzolini Luciano (gruppo DC) 13

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 9

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) . 6, 7 8, 9, 10, 11, 13

Rebulla Luciano, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 6, 7, 12, 14

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* ... 4, 6, 7 8, 9, 10, 12

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 *(Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5247-B) 14

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14, 15

Melillo Savino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 15

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 15

Votazioni nominali:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Carrara, Cimmino, Loiero e Lombardo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rosini, Rebulla, Napoli e Monaci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre scorso la Commissione ha deliberato l'invio alle competenti Commissioni, per l'acquisizione del prescritto parere, di un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 5 novembre, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo.

Comunico altresì che la Commissione bilancio, in data 22 ottobre, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, i commi 4 e 5 siano riformulati nel senso di stabilire che il regolamento organico, le delibere con cui il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale e quella dei dirigenti e il relativo trattamento economico, nonché le delibere concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità sono approvate dal Ministro del turismo di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e che per l'approvazione dei suddetti atti sia escluso il silenzio assenso;

al medesimo articolo 1, al comma 11, dopo le parole: "del bilancio di previsione dell'ente", siano aggiunte le seguenti: "al netto delle eventuali partite di giro" ».

Comunico infine che la Commissione cultura, in data odierna, ha espresso il seguente parere:

« La VII Commissione,

considerato che l'obiettivo generale della legge è di garantire al CONI un potere di autoregolamentazione ed una idonea disciplina che, dotando l'ente della necessaria snellezza burocratica e flessibilità sotto il profilo organizzativo, lo metta in grado di svolgere in maniera più adeguata i compiti istituzionali;

preso atto delle modifiche attuate dalla Commissione lavoro che tengono conto delle osservazioni sollecitate dalle Commissioni competenti e che non alterano la sostanza del provvedimento;

considerando che la modifica richiesta dalla Commissione cultura in data 2 luglio scorso riguardante il comma 3 dell'articolo 1, con la sostituzione delle parole "venti giorni" con le parole "sessanta giorni", nasceva da preoccupazioni di carattere operativo che risultano assorbite dalle modifiche apportate,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE ».

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Ritengo che sussista la possibilità di approvare il provvedimento già nella seduta odierna, così come si era auspicato da parte di tutti allorquando, per una serie di incomprensioni nate con le Commissioni bilancio e affari costituzionali, siamo stati costretti ad individuare una strada un po' impervia per giungere all'obiettivo che ci eravamo prefissi.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

A tale proposito osservo che, con riferimento all'approvazione del regolamento organico e del regolamento di amministrazione e contabilità, si rende necessario modificare, oltre ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, anche il comma 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del CONI stabilire le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi e deliberare il regolamento organico nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. I regolamenti deliberati a norma del comma 1 sono trasmessi per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutivi se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formuli motivato rilievo per vizi di legittimità.

4. Le delibere con cui il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti e le delibere concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse, le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'approvazione delle delibere concernenti la dotazione organica del personale e quella dei dirigenti di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il regolamento di amministrazione e contabilità e le relative modifiche sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le deliberazioni di cui al precedente comma 4 non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

6. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente

indicate le norme di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3 e 4 del presente articolo, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti posti in essere dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Sono altresì estese al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della medesima legge n. 88 del 1989.

11. In relazione a esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine finalizzati a tali scopi. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione dell'ente. Il pagamento dei compensi è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale può essere svolta da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I regolamenti e le delibere di cui al comma 4 sono approvati, o vengono restituiti con motivati rilievi per il riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

1. 4.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il regolamento organico, le delibere concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità, le delibere con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le delibere relative a norme di funzionamento e di organizzazione, nonché all'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formuli motivato rilievo per vizi di legittimità.

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 8 sostituire le parole 3 e 4 *con le seguenti* 3, 4 e 5.

1. 5.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 11, dopo le parole del bilancio di previsione dell'ente *aggiungere le seguenti* al netto delle eventuali partite di giro.

1. 1.

Il Relatore.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.2.

SANTINO PICCHETTI. Chiedo un chiarimento in ordine al mantenimento dell'ipotesi di silenzio-assenso all'interno dell'emendamento 1.2, in quanto la Commissione bilancio ha chiesto espressamente il superamento del silenzio-assenso.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* La Commissione bilancio ha posto la condizione che sia escluso il silenzio-assenso solo per l'approvazione delle delibere che definiscono o modificano la dotazione organica e di quelle concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità, tant'è vero...

SANTINO PICCHETTI. Procediamo con calma, senza correre troppo.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Non sta correndo nessuno.

PRESIDENTE. Diamo tempo all'onorevole Picchetti di leggere il parere della Commissione bilancio che pone quella condizione particolare, ma limitatamente alle delibere riguardanti il regolamento organico, mentre in questo caso si tratta di norme relative al funzionamento e all'organizzazione, nonché all'ordinamento dei servizi. Infatti, il successivo emendamento 1.3 recepisce la condizione della Commissione bilancio evitando il silenzio-assenso.

SANTINO PICCHETTI. Non riesco a comprendere la ragione di questa distinzione tra il mantenimento del silenzio-assenso per le delibere relative a norme di funzionamento e di organizzazione, nonché all'ordinamento dei servizi, come previsto dall'emendamento 1.2, e l'esclusione del silenzio-assenso per quanto riguarda altre delibere. Mi sembra invece che la Commissione bilancio abbia assunto una posizione netta, tesa al superamento del concetto di silenzio-assenso.

PRESIDENTE. La condizione posta dalla Commissione bilancio riguarda solo le delibere concernenti il regolamento organico.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Vorrei chiarire al collega Picchetti la *ratio* di questo tipo di distinzione. La Commissione bilancio ha formulato il parere dopo un'ora e mezzo di discussione, al termine della quale si è convenuto sul fatto che alcune delibere erano riservate all'approvazione del ministro del turismo e dello spettacolo, mentre altre dovevano essere sottoposte all'approvazione da parte degli organi di Governo. Si è così giunti all'espressione del parere, al quale si uniformano gli emendamenti che ho presentato. Posso fare queste affermazioni dal momento che ho partecipato alla riunione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 va letto in relazione all'altro emendamento 1.3, anch'esso presentato dal relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3, presentato dal relatore in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.4.

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, questo emendamento è un pasticcio!

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, l'emendamento 1.4 non contraddice la previsione dell'emendamento testé approvato. Infatti, si limita soltanto ad introdurre un elemento di carattere procedurale in relazione ai regolamenti ed alle delibere di cui al comma 4, per i quali si prevede che, in caso di mancata approvazione, vengano « restituiti con motivati rilievi per il riesame entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti ». Ciò per evitare che possa essere configurata la figura del silenzio-assenso, tanto che la decadenza del termine non comporta approvazione dell'atto.

Si prevede, infatti, che, in caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine sia sospeso « fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti ». Si tratta, in sostanza, di una specificazione procedurale che rafforza il dispositivo, al fine di evitare che il decorso del tempo possa essere interpretato come approvazione dell'atto.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* In ogni caso il decorso del tempo non significa approvazione.

PRESIDENTE. Certo, perché in caso contrario potrebbe affermarsi il convincimento di trovarsi in presenza di un assenso.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Nel ribadire il mio parere favorevole sull'emendamento 1.4, propongo che la parola « restituiti » venga sostituita con la seguente: « rinviati ».

PRESIDENTE. Si tratta di una modifica alla quale potremo procedere in sede di coordinamento formale del testo.

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, continuo a sostenere che gli emendamenti in esame avrebbero richiesto una valutazione ed una rilettura più attenti. Qui è un vero pasticcio! Infatti, piuttosto che introdurre nell'articolato disposizioni chiare, così come richiesto dalla Commissione bilancio, di fatto si tende a complicare le cose, che invece potrebbero essere molto più semplici.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* In ogni caso, la condizione posta dalla Commissione bilancio viene rispettata.

SANTINO PICCHETTI. In realtà, si riscontra una tortuosità di espressioni e di riferimenti, che per certi aspetti rappresentano un aggiramento. Stiamo procedendo per spezzettamenti!

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Il collega Picchetti ricorderà che in questa materia era stata richiesta l'applicazione *tout court* della disciplina INPS. Tale richiesta, tuttavia, non era stata considerata positivamente dalla Commissione bilancio, la quale per determinati atti ha preteso la previsione di vincoli non configurati dalla normativa dettata per l'INPS. Pertanto, si deve necessariamente ricorrere a questo tipo di « spezzettamenti », così come definiti dal collega Picchetti, se davvero intendiamo introdurre previsioni normative conformi al parere della Commissione bilancio.

In sostanza, collega Picchetti, non vi è alcun « pasticcio », ma soltanto una separazione netta tra il livello di responsabilità del Ministero del turismo e dello spettacolo e quello che riguarda invece i Ministeri del tesoro e per la funzione pubblica. Ritengo, pertanto, che la situazione sia assolutamente chiara.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 1.4 fissa un termine di 60 giorni, che è di carattere ordinatorio, consentendo la richiesta di chiarimenti in un arco temporale di 30 giorni. Sotto questo profilo, ritengo che non si tratti di un

« pasticcio », ma che piuttosto si sia in presenza di una norma procedurale volta ad evitare che, nel silenzio, si interpreti il termine di 60 giorni come complessivo, computando anche il tempo di attesa per i chiarimenti richiesti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1.5 del relatore.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Si tratta di un emendamento che rileva esclusivamente sotto il profilo del mero coordinamento formale.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa, in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle Federazioni sportive nazionali si applica l'articolo 7, comma quarto, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, provvederà ad attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale del CONI da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. A favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive può disporsi un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, nel limite che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

(È approvato).

SANTINO PICCHETTI. Che fine hanno fatto i miei emendamenti riferiti all'articolo 3 ?

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, lei ha presentato emendamenti riferiti al precedente testo del Comitato ristretto. Le ricordo che la Commissione, di comune intesa, aveva inviato alla Commissione bilancio un testo ed alcuni emendamenti sui quali è stato espresso il previsto parere.

SANTINO PICCHETTI. Questo perché avevamo convenuto che i miei emendamenti dovessero essere esaminati in questa fase della discussione ! Lei, presidente, procede troppo di corsa !

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, le ribadisco che i suoi emendamenti sono riferiti ad un testo precedente. Non vi è da parte mia alcuna volontà di procedere « di corsa ». Ho solo voluto imprimere un certo ritmo alla discussione, giacché alle 17 dovremo recarci in Aula per prendere parte alle previste votazioni.

SANTINO PICCHETTI. D'accordo, ma l'impegno che lei ha testé richiamato non deve rappresentare uno spauracchio ! Ragioniamo a mente fredda: io rivendico il diritto a che gli emendamenti da me presentati siano discussi e sottoposti a votazione. Le ricordo ancora una volta che avevamo convenuto di inviare un testo alla Commissione bilancio riservandoci di esaminare gli emendamenti in una fase successiva. Questo è stato detto chiaramente, altrimenti avremmo fatto votare gli emendamenti nella scorsa seduta.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Picchetti, che anche il relatore aveva presentato degli emendamenti che oggi non compaiono.

SANTINO PICCHETTI. Noi discutemmo e convenimmo di procedere in questo modo.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Sono imbarazzato, perché mi sembra alquanto strano che si sia convenuto di inviare il nuovo testo del Comitato ristretto alle Commissioni competenti per acquisire i pareri e, successivamente, di affrontare in questa sede l'esame di emendamenti che avrebbero dovuto comunque essere sottoposti all'esame delle Commissioni competenti per il parere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti disciplinavano una materia sulla quale sarebbe stato necessario acquisire i pareri delle Commissioni competenti. Tra l'altro, il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto comprende anche le modifiche concordate in quella sede e sulle quali si era registrato un accordo. Nel momento in cui si è deliberato di inviare il nuovo testo alle Commissioni, gli emendamenti non sono stati formalmente ripresentati e riferiti al nuovo testo.

Le leggo, onorevole Picchetti, il sommario del suo intervento effettuato nella seduta del 2 ottobre scorso e pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari:* « ...pur dichiarandosi d'accordo con l'invio del nuovo testo alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri, rileva tuttavia che da parte del proprio gruppo non vi è assolutamente l'intenzione di rinunciare alle impostazioni già formalizzate, nel corso dell'esame, con gli emendamenti 3.2 e 3.3, e che anzi le tematiche ad esse relative dovranno essere attentamente discusse dopo il pervenimento dei pareri ». Tuttavia lei non ha ripresentato gli emendamenti.

SANTINO PICCHETTI. Non sapevo che avrei dovuto ripresentarli.

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, lei può ripresentare gli emendamenti riferendoli al nuovo testo; questi verrebbero posti in votazione in linea di principio e, se approvati, inviati alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei pareri.

NOVELLO PALLANTI. Mi rendo conto che ci troviamo in una fase delicata e che pertanto può essersi determinato qualche equivoco nelle procedure che si sono seguite ...

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 1 il problema non si pone.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, lei mi toglie la parola !

PRESIDENTE. No, ma poiché è stato sollevato un problema ...

NOVELLO PALLANTI. Non è la prima volta che per accelerare le procedure si arriva all'adozione di un testo con la riserva, poi, di ripresentare taluni emendamenti; può essersi creato l'equivoco di ritenere che gli emendamenti presentati al vecchio testo potessero essere considerati riferiti anche al nuovo. Il problema tocca aspetti non solo procedurali, ma anche sostanziali.

SANTINO PICCHETTI. Signor, presidente, ripresento i miei emendamenti, che debbono intendersi riferiti al nuovo testo approvato dal Comitato ristretto.

Vorrei far notare inoltre che nel testo del comma 3 dell'articolo 3 è contenuto un riferimento al « personale di cui ai commi 1 e 1-*bis* », che a mio avviso non ha alcun senso.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore.* Ricordo al collega Picchetti che su tale questione si era già svolta una discussione e che la Commissione aveva ritenuto di confermare il testo nei termini richiamati.

SANTINO PICCHETTI. Non vi è alcun rapporto con la disposizione successiva, che riguarda esclusivamente il personale

assunto con la legge n. 91. Che senso ha il riferimento al personale assunto in base alla legge n. 554 ? Si tratta di un errore, di un palese sbaglio. Su questo problema non intendo presentare emendamenti, ma ribadisco che il riferimento è errato.

PRESIDENTE. Il realtà, si estende lo stesso trattamento previsto per i destinatari del comma 1 anche al il personale reclutato attraverso concorso. Una volta proceduto alle assunzioni tramite concorso, bisogna determinare le attribuzioni e l'inquadramento da riconoscere e, quindi, si fa riferimento al titolo di studio e si prevede la medesima disciplina sia per una parte di personale sia per l'altra.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Il riferimento agli assunti con contratto di formazione e lavoro è *ad abundantiam*. Infatti, costoro non hanno gli stessi problemi dei cosiddetti novantunisti, perché il CONI li assume, rispettando la normativa vigente, tramite concorso.

SANTINO PICCHETTI. Nel comma 3 dell'articolo 3 si fa riferimento ad una situazione privatistica. Qual è allora il senso di tale disposizione ? Stiamo dando vita a disposizioni « mostriciattolo » !. Se la legge sarà approvata in questi termini, tutti ci rideranno dietro !

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, alla luce della discussione fin qui svoltasi, presento un emendamento al comma 3 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le Federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI nel rispetto dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto anche ai fini previdenziali.

1-*bis*. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 2 dicembre 1988, n. 554 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Effettuate le operazioni di cui ai commi precedenti, il CONI procederà alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.

3. Al personale di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato secondo la tabella di equiparazione allegata. I dipendenti che non risultino in possesso del titolo di studio richiesto saranno inquadrati nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.

4. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita in base al rapporto di diritto privato all'atto dell'inquadramento in ruolo e quella spettante ai sensi del presente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

5. Ai medici dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con deliberazione del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turi-

smo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo dell'ente.

6. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e fisiologia dell'Istituto di cui al precedente comma, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento del personale.

6-*bis*. Gli oneri determinati dall'attuazione della presente legge sono esclusivante a carico del bilancio del CONI.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole è inquadrato *aggiungere le seguenti* provvisoriamente, secondo la tabella di equiparazione allegata.

3. 2.

Pallanti, Picchetti.

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con la contrattazione aziendale si procederà all'inquadramento definitivo secondo la corrispondenza tra il lavoro svolto e i contenuti delle qualifiche e dei profili istituiti col decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988. Le date ivi previste del 1° luglio 1985 e del 31 dicembre 1985 si intendono entrambe aggiornate al 31 dicembre 1990.

3. 3.

Pallanti, Picchetti.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole dei commi 1 e 1-*bis con le seguenti* del comma 1, *conseguentemente, al comma 4, è soppresso il riferimento al comma 1-*bis..

3. 1.

Il Relatore.

Passiamo all'emendamento Pallanti e Picchetti 3.2.

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, intervengo sull'emendamento 3.2 e, nello stesso tempo, sull'emendamento 3.3. Entrambi, infatti, riguardano il passaggio al CONI di circa 6-7 mila lavoratori, assunti dalla Federazione con contratto privato a tempo indeterminato. La legge stabilisce un meccanismo di inquadramento dei lavoratori che, a nostro avviso, crea notevoli problemi, che invece potrebbero essere agevolmente superati se fossero accolti gli emendamenti presentati dal mio gruppo.

In sostanza, proponiamo che i lavoratori interessati vengano inquadrati provvisoriamente, così come previsto dalla legge, e che si provveda successivamente, nell'ambito della contrattazione sindacale, a definire i vari livelli e mansioni per ciascuno di essi, assegnando ad ognuno il ruolo che gli compete. Al relatore ed al presidente sarà certamente pervenuta la lettera delle organizzazioni sindacali, nel cui stesso ambito, tra l'altro, è esplosa una polemica al riguardo. Il collega relatore è stato sindacalista, così come il sottoscritto, e riconoscerà certamente che le organizzazioni sindacali hanno ragioni da vendere nel momento in cui chiedono che questi problemi siano risolti nell'ambito della contrattazione aziendale e non con un dispositivo di legge, che creerebbe – ripeto – notevoli problemi.

È questo il senso dei nostri emendamenti che, come ho cercato di chiarire, non stravolgerebbero affatto l'impianto della legge. In sostanza, si tratta di mantenere inalterato tale impianto e di demandare alla contrattazione sindacale la soluzione del problema che ho dianzi richiamato.

Sotto questo profilo, non si pone nemmeno il problema di inviare gli emendamenti alla Commissione bilancio, proprio perché essi non stravolgono affatto l'impianto normativo. Invito i colleghi ad approvare le proposte emendative ora illustrate, anche per non correre il rischio che durante l'esame presso l'altro ramo

del Parlamento possa svilupparsi una battaglia, che inciderebbe notevolmente sui tempi di approvazione, quando in sostanza si tratta solo di risolvere una questione che potrebbe essere affrontata con eleganza e semplicità.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dai colleghi Pallanti e Picchetti per le ragioni che ho già avuto modo di evidenziare in sede di Comitato ristretto. Del resto, la questione richiamata dall'onorevole Picchetti ha già costituito oggetto di discussione in seno alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, che hanno espresso al riguardo una valutazione negativa.

Mi rendo conto che su queste problematiche si svilupperà probabilmente un contenzioso. Ritengo, tuttavia, che tale contenzioso sarebbe di maggiore portata qualora accogliessimo questi emendamenti, considerato che si verrebbe a creare all'interno della struttura del CONI una situazione di assoluta ingovernabilità.

Per tali ragioni, ribadisco il mio parere contrario.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Pallanti e Picchetti 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti e Picchetti 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti e Picchetti 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 3. 1.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO.

(Articolo 3, comma 3).

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI

Posizione presso le Federazioni sportive nazionali	Qualifica funzionale del personale del CONI
Primo livello	6ª qualifica
Secondo livello	5ª qualifica
Terzo livello	4ª qualifica
Quarto livello	3ª qualifica
Quinto livello	2ª qualifica
Medici	10ª qualifica

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

SANTINO PICCHETTI. Abbiamo sempre avuto nei confronti di questa « leggina » un atteggiamento critico che confermiamo questa sera, anche se nel corso della discussione abbiamo concorso – come era giusto che avvenisse – a correggere quelli che ci sembravano degli errori e a collaborare per giungere quanto meno alla definizione di un testo che fosse il più accettabile possibile.

Non intendiamo negare l'esistenza di alcune necessità che hanno indotto il Governo a predisporre questa « leggina », tesa a conferire al CONI una capacità di autogoverno svincolata dalle « gabbie » della legge n. 70 del 1975. Tuttavia la funzionalità effettiva del CONI (per la quale è stato elaborato questo provvedimento) è legata alla riforma del CONI stesso, che il testo al nostro esame ovviamente non poteva prevedere; infatti, la riforma generale del CONI troverebbe migliore collocazione nell'ambito della legge-quadro sullo sport, il cui *iter*, inizialmente bloccato, sta ora procedendo nella Commissione competente. Va considerato infatti che i problemi del CONI riguardano grandi fatti politici generali, organizzativi, i rapporti con le federazioni e con gli enti, la composizione degli organismi.

Il provvedimento al nostro esame configura una sanatoria di situazioni come quella dei cosiddetti novantunisti; come abbiamo potuto verificare anche in rapporto agli emendamenti che confusamente abbiamo discusso, ci troviamo di fronte più ad una regolamentazione interna di certi rapporti per conferire al CONI la capacità di governare meglio le federazioni sportive, che non invece ad un provvedimento organico di sanatoria teso ad inquadrare il personale in termini sindacalmente più corretti.

Vi è, inoltre, il problema dell'assunzione da parte del CONI dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 554 del 1988. Vorrei che la Commissione si rendesse conto che noi oggi abbiamo approvato né più né meno che il completamento degli organici del CONI (quando la legge finanziaria mantiene il blocco delle assunzioni) attraverso l'assunzione non solo dei « novantunisti », ma anche di centinaia e centinaia di giovani assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 554.

Sia chiaro che la mia parte politica è stata sempre contraria al blocco delle assunzioni, perché non si comprende tale blocco nel pubblico impiego; tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1990 ha fatto assumere, in deroga ad esso, 128 mila dipendenti, per cui il blocco è una finzione (e comprendiamo perché avvengano queste assunzioni).

Conseguentemente, il superamento del blocco non ci dispiace. Se il CONI completerà il proprio organico attraverso il marchingegno che abbiamo approvato, non gli spareremo « palle infuocate » per questo, ma sapremo di aver creato una situazione di sanatoria di un ente come il CONI, che si può avvalere dell'autonomia di bilancio e che, quindi, non cade sotto le « forche caudine » della Commissione bilancio, mentre in altri enti sono stati assunti, con i progetti-obiettivo, giovani e non giovani che dopo due anni verranno licenziati.

Preannuncio, pertanto, da parte del mio gruppo la presentazione di una risoluzione avente per oggetto la proposta di svolgimento di una indagine conoscitiva sul lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Proporremo, inoltre, iniziative specifiche tese al superamento di alcune parti della legge n. 554.

In conclusione, nella situazione attuale il nostro gruppo, pur considerando necessarie certe misure tese a rendere questo ente più snello e più governabile, è indotto a votare contro il provvedimento, in considerazione dei rilievi di carattere politico e specifici che ho cercato di evidenziare nella mia dichiarazione di voto.

LUCIANO AZZOLINI. Il disegno di legge in esame (che non soddisfa pienamente molte parti politiche e, tra queste, il gruppo della democrazia cristiana) si è reso necessario per superare una situa-

zione di difficoltà e di transitorietà che ha comportato la necessità di individuare un punto fermo, sia pure parziale. A nostro avviso si tratta di un punto di passaggio che servirà a gestire questa fase e che, comunque, in futuro avrà bisogno di revisioni, soprattuto in riferimento al ruolo complessivo ed alla funzione del CONI, in quanto organismo che andrebbe ricondotto verso una nuova regolamentazione di carattere generale.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo esprime soddisfazione per l'orientamento favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

Concordo con alcune valutazioni dell'onorevole Picchetti; anch'io, infatti, sarei stato lieto se, piuttosto che approvare un provvedimento stralcio, la materia fosse stata regolata nell'ambito della legge quadro sullo sport. Del resto, in questa direzione il Parlamento è fortemente impegnato, in particolare lo è la Commissione cultura, che sta appunto procedendo all'esame della normativa quadro. Se attraverso il lavoro di questa Commissione si giungerà oggi – come tutto lascia presumere – all'approvazione del disegno di legge, sarebbe riconosciuta una autonomia operativa al CONI, fermo restando l'auspicio di pervenire alla tempestiva approvazione della legge quadro sullo sport per la quale del resto si è già delineata una sostanziale intesa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5048.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) » (5048):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 18
Hanno votato *no* 8

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Colucci Gaetano, Ferrari Bruno, Gelpi, Mancini Vincenzo, Merolli, Monaci, Napoli, Nucci Mauro, Rebulla, Rivera, Rosini, Sapienza, Tealdi e Vazzoler.

Hanno votato no:

Diaz, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento i deputati Anselmi, Carrara e Cimmino sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Rebulla, Monaci e Merolli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5247-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 maggio 1991 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1991.

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre scorso si era aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Comunico che la I Commissione, in data 5 novembre, e la VII Commissione, in data 6 novembre, hanno espresso parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, alla luce dei pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni, invito la Commissione a procedere tempestivamente all'approvazione del disegno di legge.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. — *(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi).* — 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità, concretatisi in delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, quando gli atti stessi, oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera *c-bis* dell'articolo 94 ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. — *(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi).* — 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di primo grado confermata in grado di

appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5247-B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 » *(Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5247-B):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Cavicchioli, Colucci Gaetano, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Mancini Vincenzo, Merolli, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Rivera, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Tealdi.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 19 novembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO